

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 134/24/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il ricorrente Dott. Ca. Ma. residente a Monza, difeso e rappresentato dai dott.ri: Pozzoli - Biraghi - Cazzaniga con studio in Milano viale Zara 58; inoltra ricorso avverso provvedimento di diniego per silenzio/rifiuto del rimborso IRAP relativo agli anni dal 2000 al 2008 in quanto sostiene di non essere soggetto ad IRAP in quanto svolge un'attività professionale in assenza di elementi di organizzazione di capitale o del lavoro altrui.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con la sentenza n.156 del 21.5.2001 la Corte Costituzionale ha sancito la legittimità costituzionale dell'IRAP, che non è un'imposta sul reddito, ma è un'imposta di carattere reale diretta a colpire il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate.

Questa Commissione non condivide la risoluzione 32/E del 31.1.03 secondo la quale i professionisti sono sempre soggetti passivi del tributo, in quanto la loro attività ha come presupposto "l'organizzazione", non importa se di minima entità e non può prescindere da una seppur minima forma di organizzazione in quanto è proprio sulla base di essa che tale categoria si differenzia da quella di lavoro subordinato.

L'esistenza di una organizzazione, che integra gli estremi del presupposto dell'imposta, si evince dal valore e dal numero dei beni strumentali nonché dall'impiego di dipendenti o collaboratori. Mentre l'attività imprenditoriale è senza dubbio soggetta ad IRAP perché nella nozione di Impresa è connaturato l'elemento dell'organizzazione da cui scaturisce il valore aggiunto tassabile; l'attività professionale, invece, può svolgersi senza l'ausilio di capitale e lavoro altrui e, pertanto, non realizzare il presupposto dell'Irap.

Nella fattispecie trattasi di professionista Medico Asl con uno studio, strutturato con una segretaria e l'ausilio di collaboratori sia pure in modo saltuario che creano le condizioni della sussistenza di un'autonoma organizzazione assoggettabile ad Irap.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite nella misura di € 500,00.